



Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Diretta da

Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei

Direttore Responsabile

Marco Cardilli

Coordinamento Editoriale

Luigi Ferrara, Giuseppe Egidio Iacovino,
Carlo Rizzo, Francesco Rota, Valerio Sarcone

FASCICOLO N. 5-6/2016

estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Salvatore Bonfiglio, Gianfranco D'Alessio, Gianluca Gardini, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Angelo Piazza, Alessandra Pioggia, Antonio Uricchio, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Annamaria Angiuli, Helene Puliat.

Comitato dei referee

Gaetano Caputi, Marilena Rispoli, Luca Perfetti, Giuseppe Bettoni, Pier Paolo Forte, Ruggiero di Pace, Enrico Carloni, Stefano Gattamelata, Simonetta Pasqua, Guido Clemente di San Luca, Francesco Cardarelli, Anna Corrado.

Comitato dei Garanti

Domenico Mutino, Mauro Orefice, Stefano Toschei, Giancarlo Laurini, Angelo Mari, Gerardo Mastrandrea, Germana Panzironi, Maurizio Greco, Filippo Patroni Griffi, Vincenzo Schioppa, Michel Sciascia, Raffaello Sestini, Leonardo Spagnoletti, Giuseppe Staglianò, Alfredo Storto, Alessandro Tomassetti, Italo Volpe, Fabrizio Cerioni.

Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Filippo Lacava, Massimo Pellingra, Stenio Salzano, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano.

La partecipazione alle gare di appalto pubblico da parte delle “aggregazioni” fra le imprese partecipanti al contratto di rete

di Giuseppe Doria*

Abstract

Il nuovo codice degli appalti pubblici, emanato con d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con formula alquanto ambigua, prevede all’art. 45 la possibilità per “aggregazioni” fra le imprese aderenti al contratto di rete di partecipare alle gare di pubblico affidamento, disponendo all’art. 48 co. 14 che alle “aggregazioni” di rete si applicano “in quanto compatibili” le disposizioni relative ai consorzi ordinari ed alle associazioni temporanee fra imprese. Sorge così la questione di stabilire, se ed in che termini si tratti di un vero e proprio ampliamento del novero soggettivo degli operatori economici ammessi alla partecipazione delle gare di appalto pubblico. Il che equivale a stabilire se ed in che termini nel settore dei lavori pubblici, il modello di rete sia idoneo ad esplicitare una sua autonomia funzionale sotto il profilo reale, ovvero se invece non debba relegarsi ad un ambito di mero coordinamento interno.

Il nuovo codice degli appalti pubblici, emanato con d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, conferma all'art. 45 la possibilità per le reti di imprese di partecipare alle gare di pubblico affidamento. L'espressa inclusione all'interno del novero degli operatori economici legittimati alla partecipazione alle gare di appalto pubblico era stata già prevista dall'art. 5 *bis* d.l. n. 179 del 2012 come modificato dalla l. n. 221 del 17 dicembre 2012, che aveva a tal uopo integrato l'art. 34 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 riferendosi alle "aggregazioni" fra le imprese aderenti al contratto di rete.

La formula, alquanto ambigua¹, ricompare pedissequamente nella nuova disposizione di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. Ed anche l'art. 48 co. 14 si limita a riprodurre il dettato normativo dell'art. 37 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, prevedendo che alle "aggregazioni" di rete si applicano "in quanto compatibili" le disposizioni relative ai consorzi ordinari ed alle associazioni temporanee fra imprese (nonché, ai fini della qualificazione *soa*, ai consorzi stabili di cui all'art. 45 co. 2 lett. c, laddove presenti i medesimi requisiti).

Sorge così la questione di stabilire, se ed in che termini si tratti di un vero e proprio ampliamento del novero soggettivo degli operatori economici ammessi alla partecipazione delle gare di appalto pubblico. Tutto ruota evidentemente sul significato da attribuire alle *aggregazioni* fra le imprese aderenti al contratto di rete.

Uno dei tratti essenziali che la dottrina pacificamente ha riconosciuto alla rete di imprese fin dalle prime disposizioni di cui all'art. 3 comma 4 *ter* d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, risiede nella ela-

sticità del contratto²: un modello negoziale, più che un tipo, destinato al perseguimento di uno scopo (non lucrativo) di rafforzamento del gruppo, e che può tradursi nello svolgimento di un'attività reale sul mercato per il tramite di una organizzazione dotata di soggettività giuridica (cd. rete soggetto) ovvero attestata su di un piano meramente contrattuale (cd. rete contratto) se del caso mediante la formazione di un fondo comune e l'affidamento della gestione ad un mandatario con rappresentanza (che per l'appunto spende il nome di tutte ovvero di singole imprese aggregate, a seconda che l'interesse gerito sia comune ovvero particolare)³.

² Per la qualificazione come contratto "trans-tipico" idoneo ad includere una molteplicità di fattispecie, strumentali all'accesso alle agevolazioni fiscali riconosciute dalla legge, CAFAGGI, *Il contratto di rete ed il diritto dei contratti*, in *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito*, in *Contr.* 2009, 936, IAMICELI, *Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento*, in *Contr.* 2009, 944, MACARIO, *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo*, in *Contr.* 2010, 953, BRIGANTI, *La nuova legge sui "contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, in *Notar.* 2010, 193 ss., DI SAPIO, *I contratti di rete tra imprese*, in *Riv.not.* 2011, 203 ss..

³ L'argomento –spaziando dal contratto alla persona giuridica– si rivela un campo di indagine privilegiato per indagare sul significato della soggettività giuridica. In effetti, nell'esercizio della rappresentanza si realizza la deviazione dell'imputazione dell'atto al rappresentato: in tal modo, la gestione dell'interesse particolare da parte dell'organo di rete non appartiene propriamente all'impresa collettiva (che presuppone la spendita del nome della organizzazione dotata di autonoma soggettività). Nel consorzio e nella società consortile invece, l'attività (sia pure "per conto" del singolo) è svolta sempre in nome della persona giuridica; l'organizzazione presenta però una diversa attitudine causale a manifestare il complesso degli interessi sotteso a quella attività gestoria: nel consorzio la struttura è strumento di rappresentazione dell'interesse collettivo (proprio dell'ente che agisce, esponendosi al rischio di impresa) con quello particolare del singolo, cui l'art. 2615 II co. c.c. connette l'assunzione della responsabilità illimitata e solidale nei confronti dei terzi; nella società consortile invece, la struttura copre (con il suo schermo giuridico) la sostituzione negoziale, perché funge da strumento di

* Il lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della *double blind peer review*.

¹ "Aggregazioni funzionali tra imprese" è la definizione che viene data anche dalla l. 11 novembre 2011 n. 180 (cd. Statuto delle imprese).

Su questa base, non vi è dubbio che l'oggetto dell'attività di rete possa essere rappresentato anche dalla partecipazione alle gare di appalto pubblico (e così rientrare nel programma comune di rete). Si tratta quindi di verificare fino a che punto la sbandierata elasticità della rete risulti compatibile con la normativa speciale delle opere pubbliche.

In generale la Commissione Europea con decisione del 26 gennaio 2011, com 11, 8939⁴ ha escluso la violazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui all'art. 107 Tratt. UE, proprio sulla base della meritevolezza della funzione economico-giuridica come identificata nella autonomia delle imprese partecipanti alla rete; pronuncia che è tuttavia intervenuta

rappresentazione di un unico ed unitario interesse: quello sociale (cfr. DORIA, *L'attività consortile tra interessi dei consorziati e danno ai creditori*, Napoli, 2011, 122 ss).

Viceversa, nella rete di imprese (s'intende, quella priva di soggettività) l'organizzazione appare strumentale unicamente allo smistamento di occasioni contrattuali che (diversamente da quanto accade nel consorzio) sono imputati direttamente ai singoli imprenditori aggregati. Con la conseguenza da un lato, che la rete (da questa attività) non riceve alcuna esposizione, e dall'altro però che tale tipo di gestione –proprio perché di regola sfugge alla funzione di produzione organica dell'attività– è sottoposta al diverso rischio dell'abuso della struttura organizzativa in danno della minoranza per deviare con la compiacenza dell'organo comune in favore soltanto di alcune imprese partecipanti alla rete, l'acquisizione dei rapporti reticolari: su questo profilo, dell'abuso di coordinamento in danno della minoranza, e quindi della responsabilità della rete, quale organo di esecuzione del contratto di gruppo, DORIA, *Gestione rappresentativa e gestione associativa nella rete di imprese*, Torino, 2012, 111 ss.; problematica che di recente è stata valorizzata ed attratta nell'ambito dell'abuso di dipendenza economica, su cui vedi BARBA, *Reti di imprese ed abuso di dipendenza economica*, in *Contr.impr.* 2015, 1264 ss..

⁴ La Commissione ha rilevato che la "particolarità del contratto di rete è che le imprese partecipanti mantengono la propria autonomia sotto il profilo giuridico... questa nuova figura giuridica lascia alle imprese la libertà di decidere quale tipo di cooperazione attuare e con quali mezzi, senza imporre alcuna forma di obbligo strutturato, come l'istituzione di un fondo o altre forme di fusione..."

sull'art. 3 comma 4 *ter* d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, e risulta pertanto anteriore alle suindicate disposizioni di adeguamento in tema di appalti pubblici.

La particolarità della rete –nel raffronto privilegiato con il consorzio– risiede nell'esercizio di una funzione economica affine, tramite una gestione rappresentativa da parte dell'organo comune che riesce ad evitare la riconduzione degli effetti dell'attività gerita (e così dell'impresa) ad un centro giuridico unitario di imputazione sotto il profilo soggettivo; il che si traduce, sotto il profilo concorsuale, in una condizione di inammissibilità del fallimento di una impresa che possa propriamente dirsi distinta dai compartecipi al gruppo⁵.

Un tipo di gestione che quindi nel settore edile consente l'assunzione da parte dell'organo comune di rappresentanza della rete-contratto di appalti, in nome e per conto esclusivamente delle (di quelle) imprese interessate alla esecuzione delle lavorazioni: cosicché le altre imprese del raggruppamento (non coinvolte da siffatta gestione) restano estranee a qualsiasi forma di sopportazione degli effetti passivi derivanti dallo svolgimento di quell'attività.

L'interrogativo a questo punto è se questo tipo di gestione (in cui si identifica il tratto innovativo sotto il profilo funzionale della nuova disciplina della rete) risulti estensibile anche al settore edile delle opere pubbliche, ed in caso di risposta affermativa se siffatta compatibilità (espressamente richiesta nella norma di rinvio di cui all'art. 48 co. 14 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) sia soltanto parziale ovvero per l'intero.

Ora, la disciplina delle opere pubbliche si contraddistingue per la previsione di numerose

⁵ In tal senso vedi SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle "reti di imprese" non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, in *Riv.dir.comm.* 2012, 465, DORIA, *L'insolvenza delle organizzazioni costituite per il rafforzamento delle imprese partecipanti al gruppo*, in *Riv.dir.impr.* 2014, 51 ss., ID., *Impresa ed insolvenza nella rete priva di soggettività giuridica*, Napoli, 2015.

limitazioni (rispetto agli appalti privati), che trovano la propria *ratio* giustificatrice per l'appunto nella tipologia dei lavori, dell'interesse della collettività, e quindi della particolare natura della stazione appaltante.

E' questa la ragione per cui il ricorso al mandato (come strumento giuridico di sostituzione nell'attività altrui da parte di un gruppo di imprese) risulta qui consentito nella forma dei raggruppamenti temporanei: ove come noto è necessario –quale che sia il tipo, orizzontale ovvero verticale, del raggruppamento- che di fronte alla stazione appaltante per la preminenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, vi sia (e resti) a garanzia dell'affidamento la responsabilità (comunque solidale) dell'impresa capogruppo⁶. Il che finisce per escludere che il mandato alla formulazione dell'offerta per la partecipazione alla gara da parte di un raggruppamento di imprese,

⁶ Evidenzia infatti l'Avcp nell'atto di segnalazione n. 3/2013 che "ai sensi dell'art. 37 del Codice, l'offerta dell'aggregazione di imprese retiste che partecipa alla gara determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa che svolge il ruolo di mandataria. Tale responsabilità non è dunque estesa ai soggetti che, seppur sottoscrittori del contratto di rete, non abbiano partecipato alla specifica procedura di gara tramite l'aggregazione. Il citato art. 37, comma 5, deve intendersi quale norma speciale prevalente su pattuizioni o norme volte a limitare detta responsabilità nei confronti della stazione appaltante. Con riguardo all'eventuale recesso o estromissione dal contratto di rete, in fase di partecipazione, trova applicazione la disciplina generale dettata dal combinato disposto dei commi 9, 18 e 19 dell'art. 37 (sul punto cfr. determinazione n. 4/2012). A valle della stipulazione del contratto di appalto, deve ritenersi che l'eventuale recesso o l'estromissione dal contratto di rete non possano, in alcun caso, essere opposti alla stazione appaltante; in altri termini, essi non valgono ad alterare i vincoli formalizzati nel contratto di appalto stesso".

possa essere affidato ad un organo di rappresentanza gestoria che non sia un'impresa e che sia priva dei requisiti e delle qualificazioni *soa* (per l'appunto richieste per poter svolgere le funzioni di capogruppo).

Il nuovo codice degli appalti pubblici è sul punto (forse volutamente) sibillino nel riferirsi semplicemente ad *aggregazioni* fra le imprese aderenti al contratto di rete. D'altra parte, l'art. 48 co. 14 d.lgs n. 50/2016 estende alle "aggregazioni" di rete le norme "in quanto compatibili" dei consorzi e dei raggruppamenti di imprese. In tal modo, è agevole osservare che di regola una rete-soggetto possa essere equiparata ad un consorzio con attività esterna; ed una rete contratto ad un raggruppamento temporaneo di imprese, con relativa assunzione della qualifica di capogruppo da parte della impresa organo.

Resta quindi da chiedersi quale sia la sorte di un modello contrattuale di rete, ove non risulti, ovvero non sia configurabile un'impresa capogruppo. Il che si può verificare per l'appunto nell'ipotesi in cui la rappresentanza della rete sia affidata ad un organo comune formato da persona ovvero comunque da impresa che non disponga dei requisiti prescritti di qualificazione per la partecipazione alla gara, onde poter assumere il ruolo di capogruppo. In tal caso, secondo le segnalazioni Avcp n.2/2012 e n. 3/2013 le imprese retiste interessate alla partecipazione alla gara di appalto pubblico possono procedere ad incaricare con apposito mandato speciale con rappresentanza una di loro, affinché assuma il ruolo di capogruppo del raggruppamento temporaneo. Se così è, il contratto di rete finisce per rappresentare soltanto un mero presupposto (di collegamento negoziale) su cui viene a poggiare (ma su questa base si ritiene necessario un ulteriore atto identificativo della impresa capogruppo) la formazione del raggruppamento temporaneo⁷.

⁷ Rileva l'Avcp nell'atto di segnalazione n. 3/2013 che "nel caso di rete priva di soggettività giuridica ma dotata di

In realtà, rete ed associazioni temporanee di imprese si fondano entrambe su di un mandato, e dunque possono essere inquadrare nell'ambito di una generale tendenza dell'ordinamento giuridico nel solco delle *joint ventures* di tradizione anglosassone⁸. La funzione però resta essenzialmente diversa.

Infatti, le associazioni temporanee di imprese si fondano sull'affidamento di un mandato collettivo con rappresentanza ad una impresa mandataria (perciò qualificata capogruppo), la quale –oltre a svolgere quella funzione gestoria- è anch'essa concorrente: difatti, formula l'offerta in nome proprio ed è destinata ad assumere in caso di aggiudicazione la posizione di *parte contrattuale*, così rendendosi garante di fronte alla stazione appaltante per l'esecuzione dell'opera nel suo complesso.

Le imprese ricorrono cioè alla formazione del raggruppamento temporaneo allo scopo specifico di partecipare (tutte in qualità di concorrenti) ad una gara di appalto pubblico. Secondo quanto già rilevato dall'Avcp nell'atto di segnalazione n. 2/2012, l'organo comune di rete può agire quale impresa capogruppo, formulando in proprio nome oltre che in quello delle imprese interessate, l'offerta di partecipazione alla gara.

organo comune di rappresentanza, quest'ultimo può svolgere il ruolo di mandataria, laddove in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e qualora il contratto di rete rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. Tuttavia, il mandato, contenuto nel contratto di rete, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto la volontà di tutte o di parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, per una specifica gara, deve essere confermata all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dell'offerta. Tale atto formale, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante".

⁸ DORIA, *La resilienza delle reti di imprese e dei consorzi*, in *Foro nap.* 2015, 673 ss., spec. 677.

Ma –al di là del fatto che tale facoltà è circoscritta all'ipotesi in cui l'organo di rappresentanza sia una impresa retista idonea ad assumere il ruolo di capogruppo, ed ancorchè sia richiesto secondo le segnalazioni Avcp n.2/2012 e n.3/2013 un atto ulteriore formale (la domanda di partecipazione) in cui di fronte alla stazione appaltante le parti con le rispettive qualifiche siano identificate- è evidente che in tal caso la fattispecie si traduce in un'associazione temporanea di imprese collegata al contratto di rete; ed allo stesso risultato si deve pervenire, laddove l'"aggregazione" sia costituita fra imprese retiste con affidamento ad una di esse (e non all'organo comune) dell'incarico di capogruppo.

La previsione della responsabilità solidale dell'impresa capogruppo si ispira all'esigenza di certezza dei rapporti con la stazione appaltante; e si inserisce nell'ambito della promozione di una iniziativa imprenditoriale in cui l'impresa capogruppo viene ad assumere una posizione apicale rispetto alla stazione appaltante, in virtù di uno speciale mandato collettivo con rappresentanza *in rem propriam*.

Nelle rete invece, la gestione dell'interesse particolare da parte dell'organo comune è svolta in *rappresentanza diretta* delle imprese retiste interessate: l'organo comune (in quanto rappresentante) non assume necessariamente alcun obbligo dall'adempimento delle obbligazioni discendenti dall'attività gerita, ma si limita di regola ad esplicitare una funzione di *service*, che si contraddistingue nella trasmissione agli imprenditori aggregati delle occasioni contrattuali procurate dalla organizzazione di rete⁹.

⁹ L'ostacolo viene di fatto superato richiedendosi, secondo le determinazioni Avcp n. 2 del 2012 e n.3 del 2013, che le imprese retiste coinvolte nell'esecuzione delle lavorazioni procedano comunque alla presentazione di una domanda unitaria (ed autonoma rispetto al contratto di rete, che ne rappresenta così un mero presupposto) di partecipazione in cui venga identificata l'impresa capogruppo e quelle mandanti.

Così ragionando, la rete contratto verrebbe ad essere privata della sua autonomia funzionale sotto il profilo reale, potendo stabilire soltanto un presupposto di collegamento negoziale ed esaurendo così la propria portata in un ambito (a rilevanza interna) prettamente collaborativo¹⁰ ovvero di coordinamento¹¹.

Ma la problematica (di inquadramento giuridico, o meglio di identità della fattispecie e rilevanza della funzione) non viene per questo meno, essendo la partecipazione delle imprese costituite in rete alla gara di appalto pubblico equiparata a quella di un consorzio ovvero di un raggruppamento temporaneo di imprese.

¹⁰ E' questo l'aspetto evidenziato dall'Avcp nell'atto di segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012, secondo cui il codice dei contratti pubblici all'art. 34 "indica in modo non tassativo i soggetti ammessi a partecipare alle gare e, con specifico riguardo ai concorrenti plurisoggettivi, permette il ricorso a talune forme di aggregazione che presentano peculiarità e regole proprie, delineate principalmente in funzione del grado di strutturazione assunto dalla collaborazione imprenditoriale. Il contratto di rete, tuttavia, non appare in toto riconducibile ad alcuno di tali istituti. Più nel dettaglio, rispetto ai consorzi stabili (art. 34, comma 1 lett. c) ed ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lett b) -dotati di capacità giuridica propria ed autonoma, anche patrimoniale, perfetta- il contratto di rete non dà vita ad un ente munito di soggettività autonoma... Quanto ai raggruppamenti temporanei (art. 34, comma 1, lett. d) ed ai consorzi ordinari di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e), essi sono accomunati al contratto di rete dal fatto che i partecipanti conservano la propria soggettività giuridica. Tuttavia, anche in tal caso, sussistono rilevanti differenze riconducibili, in via principale, al fatto che mediante la rete viene instaurato un rapporto di collaborazione duraturo e continuativo, non limitata ad una specifica gara, ma, al contrario, finalizzato al perseguimento di un programma di sviluppo di ampia portata. Il contratto di rete costituisce, quindi, un *quid novi* nel panorama delle modalità di aggregazione dei concorrenti consentite dal Codice..".

¹¹ Per la valorizzazione dell'abuso di dipendenza economica nella rete, BARBA, *Reti di imprese ed abuso di dipendenza economica*, cit., 1264 ss.. Quanto invece al profilo limitativo della concorrenza sul mercato (che nel settore delle opere pubbliche, per quanto detto sembra potersi inquadrare all'interno delle intese restrittive ex art. 2 l. n.287/1990), GENOVESE, *Contratto di rete e concorrenza*, in *Giust.civ.* 2014, 405 ss., DE STASIO - VASQUES, *Il*

Una siffatta limitazione (alla piena capacità operativa del modello di rete) però risulta contraddittoria con lo stesso spirito sotteso alla introduzione della nuova fattispecie aggregativa di imprese, che risiede per l'appunto nella rivalorizzazione del mandato (con rappresentanza) in funzione alternativa alla personificazione di gruppo rispetto al perseguimento di uno scopo (non lucrativo, ma) di mero rafforzamento collettivo ed individuale.

Non sembra peraltro identificabile un divieto né tanto meno una incompatibilità di principio, non essendo l'elenco degli operatori ammessi alle gare di appalto pubblico dotato di carattere tassativo. Infatti, l'interesse all'affidamento (della stazione appaltante e dei terzi) può ritenersi protetto dalla funzione gestoria dell'organo di rete; considerato da un lato che la gestione dell'attività nel nome delle imprese interessate alle lavorazioni determina la loro esposizione diretta (e *per l'intero*) rispetto alla esecuzione dell'opera, e dall'altro che in fondo non appare necessario che le qualificazioni *soa* siano possedute dall'organo di gestione, bensì che sussistano effettivamente in capo alle imprese coinvolte nell'iniziativa.

Diversamente opinando, emerge il rischio concreto che nel settore dei lavori pubblici la rete contratto possa restare priva di una sua capacità operativa autonoma; e che dunque assuma prevalenza l'intento (meramente speculativo) di accedere alle appetibili agevolazioni fiscali; le quali infatti risultano accordate in ragione della partecipazione (a monte) nella rete per i ricavi derivanti dalle lavorazioni effettuate (a valle) dalle imprese, e *sub condicione* della formazione di una ultronea organizzazione giuri-

contratto di rete e la disciplina antitrust, in *Società, banche e crisi di impresa*, Liber amicorum Pietro Abbadesse, diretto da Campobasso M.-Cariello-Di Cataldo-Guerrera-Sciarrone Alibrandi, Torino, 2014, I, 3 ss., NERVI, *Contratto di rete e disciplina antitrust*, in *Riv.dir.impr.* 2016, 81 ss..

dica (in forma di raggruppamento temporaneo).